



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

TREGUA FISCALE AGOSTO 2025: IL CALENDARIO DEI FERMI E DELLE ECCEZIONI

Publicato il 18 Agosto 2025 di Sabatino Pizzano



Il sistema tributario italiano sperimenta anche quest'anno il tradizionale rallentamento estivo, caratterizzato da una complessa articolazione di sospensioni che coinvolge adempimenti, versamenti e comunicazioni dell'amministrazione finanziaria. La **sospensione fiscale agosto** del 2025 presenta tuttavia elementi di novità introdotti dalla riforma tributaria, che ampliano significativamente il perimetro degli atti interessati dal fermo temporaneo. L'analisi del fenomeno richiede una distinzione metodica tra le diverse tipologie di sospensione, ciascuna caratterizzata da specifici presupposti normativi e da differenti ambiti applicativi. La prassi consolidata degli ultimi anni ha infatti generato un sistema stratificato di regole che – pur perseguendo l'obiettivo comune di alleggerire il carico burocratico nel periodo estivo – presenta meccanismi operativi distinti e talvolta complessi nella loro interazione reciproca.

Il quadro normativo della sospensione generale

La disciplina fondamentale della tregua estiva trova la sua codificazione nell'articolo 37, comma 11-bis del decreto legge 223/2006, come modificato dall'articolo 3-quater del decreto legge 16/2012. Questa previsione stabilisce che tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti con scadenza compresa tra il primo e il 20 agosto possano essere effettuati entro quest'ultima data senza l'applicazione di maggiorazioni.

La portata della norma si estende oltre le sole imposte dirette, abbracciando i contributi dovuti all'INPS, le somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. Nella casistica comune, questo meccanismo opera automaticamente senza necessità di istanza da parte del soggetto passivo, configurandosi come una previsione di carattere generale che non ammette eccezioni soggettive.

È opportuno notare che la sospensione copre anche i versamenti rateali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 241/1997. La giurisprudenza ha talvolta interpretato questa estensione come manifestazione del principio di favor nei confronti del contribuente, specialmente quando i piani di dilazione interessano importi di particolare rilevanza economica.

La rivoluzione del decreto adempimenti

Il decreto legislativo 1/2024, noto come "decreto Adempimenti", ha introdotto una disciplina parallela che segna una vera e propria svolta nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti durante i periodi di pausa. L'articolo 10 del provvedimento stabilisce infatti due distinti periodi di sospensione nell'arco dell'anno: dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre.

Durante questi intervalli temporali, l'Agenzia delle Entrate non può procedere all'invio di specifiche categorie di atti, salvo ricorrenza di casi di indifferibilità e urgenza. Si tratta di una novità di portata considerevole che – per la prima volta nella storia del sistema tributario italiano – introduce limitazioni dirette all'attività dell'amministrazione, rovesciando la tradizionale logica che vedeva la sospensione operare esclusivamente a favore del contribuente.

La circolare 9/2024 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni interpretative, chiarendo che la preclusione opera "ancorché gli atti siano già stati elaborati o emessi", evidenziando così il carattere imperativo della disposizione.

Tipologie di comunicazioni sospese e meccanismi operativi

Le comunicazioni interessate dalla sospensione estiva del decreto Adempimenti comprendono quattro categorie specifiche: gli avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati (articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972), le comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni (articolo 36-ter del DPR 600/1973), gli avvisi concernenti la liquidazione delle imposte sui redditi a

tassazione separata e le lettere di compliance di cui all'articolo 1, commi 634-636, della legge 190/2014.

L'esperienza applicativa del primo anno di vigenza ha evidenziato come questa sospensione abbia prodotto effetti significativi sui flussi di lavoro degli uffici territoriali. Secondo i dati forniti dal MEF nell'ambito della rendicontazione PNRR, nel primo semestre 2024 erano state già trasmesse oltre 3 milioni di lettere di compliance, per un gettito complessivo superiore ai 3 miliardi di euro.

La prassi amministrativa ha inoltre precisato che la sospensione non incide sulla fase di elaborazione degli atti, ma unicamente sulla loro trasmissione, creando così un meccanismo di "accumulo" che si riversa inevitabilmente nei mesi successivi alla ripresa dell'attività ordinaria.

Casi di indifferibilità e urgenza: le eccezioni al principio generale

Il sistema delle eccezioni alla sospensione estiva costituisce uno degli aspetti più delicati dell'intera disciplina. La circolare 9/2024 ha individuato tre casistiche principali che giustificano la deroga al regime ordinario: le situazioni di pericolo per la riscossione, l'invio di comunicazioni che prevedono notizia di reato e gli atti destinati a soggetti in procedure concorsuali.

La prima categoria – quella del pericolo per la riscossione – presenta i maggiori profili di complessità interpretativa. L'amministrazione ha chiarito che rientrano in questo ambito anche i casi in cui la mancata spedizione pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, con conseguente rischio di compromettere definitivamente il recupero delle somme dovute.

Nella pratica professionale si osserva come questa eccezione venga applicata con particolare rigore quando sussistano elementi oggettivi di rischio, quali la presenza di patrimoni mobiliari significativi o l'avvio di operazioni societarie straordinarie che potrebbero influire sulla capacità contributiva del soggetto passivo.

La persistenza del regime esattoriale ordinario

Un elemento che spesso genera incomprensioni riguarda il perimetro di applicazione della sospensione. Le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi non rientrano infatti nel regime di tregua estiva, continuando a seguire il calendario ordinario delle notifiche e dei pagamenti.

Questa esclusione assume particolare rilevanza per i contribuenti che abbiano in corso piani di rateazione. Il mancato rispetto delle scadenze estive comporta infatti la decadenza automatica dal beneficio della dilazione, con immediata esigibilità dell'intero debito residuo. Gli aspetti spesso trascurati riguardano anche i termini per la presentazione di istanze di sospensione o di annullamento in autotutela, che rimangono fermi ai termini ordinari.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'agente della riscossione non può invocare la sospensione feriale per giustificare ritardi nell'esecuzione delle proprie attività istituzionali, configurandosi la riscossione come servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzioni.

Il 20 agosto come spartiacque del calendario fiscale

La data del 20 agosto 2025 riveste quest'anno una particolare valenza strategica nel calendario degli adempimenti. Oltre a costituire il termine finale per tutti i versamenti differiti della prima parte del mese, rappresenta anche la scadenza ultima per i pagamenti del saldo 2024 e del primo acconto 2025 relativi ai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

Questa coincidenza deriva dalla proroga introdotta dal decreto fiscale (articolo 13 del decreto legge 84/2025), che ha differito dal 30

giugno al 21 luglio i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per specifiche categorie di contribuenti. Chi ha beneficiato di tale slittamento deve ora corrispondere una maggiorazione dello 0,40% sui versamenti effettuati entro il 20 agosto.

La concentrazione di adempimenti in un'unica giornata pone questioni operative non trascurabili. L'esperienza degli anni precedenti ha evidenziato come il sistema dei pagamenti telematici possa registrare rallentamenti significativi in corrispondenza di scadenze particolarmente "affollate", suggerendo strategie di programmazione temporale che non rimandino tutto all'ultimo momento utile.

Sospensione dei controlli e delle richieste documentali

Un ulteriore profilo di complessità emerge dalla sovrapposizione tra diverse tipologie di sospensione che operano con calendari parzialmente differenti. Dal primo agosto al 4 settembre rimangono congelati i termini per il versamento delle somme derivanti dalle comunicazioni di irregolarità, secondo quanto stabilito dal comma 17 dell'articolo 7-quater del decreto legge 193/2016.

Parallelamente, l'articolo 37, comma 11-bis del decreto legge 223/2006 prevede la sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate, con esclusione delle richieste formulate nell'ambito di controlli sostanziali e delle procedure di rimborso IVA.

Questo quadro normativo stratificato genera talvolta situazioni di difficile interpretazione. Si consideri l'ipotesi di un contribuente che riceva una comunicazione di irregolarità il 26 agosto: nonostante l'atto sia stato trasmesso in deroga al regime di sospensione per motivi di urgenza, il termine di 30 giorni per il pagamento decorrerà comunque dal 5 settembre, operando così la sospensione prevista dal decreto legge 193/2016.

Coordinamento con la sospensione processuale

La disciplina tributaria si inserisce nel più ampio sistema della sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 742/1969. Dal primo al 31 agosto rimangono quindi bloccati i termini per l'impugnazione degli atti tributari, per la costituzione in giudizio e per la presentazione di appelli.

Il meccanismo presenta aspetti di particolare interesse tecnico. Se un atto viene notificato in luglio, il termine di 60 giorni per l'impugnazione si interrompe il primo agosto e riprende il primo settembre; se invece la notifica avviene ad agosto, il conteggio inizia direttamente dal primo settembre.

Nella prassi professionale alcuni operatori preferiscono comunque depositare ricorsi durante il periodo di sospensione, al fine di evitare possibili complicazioni procedurali. La sospensione feriale non impedisce infatti la presentazione dell'atto, ma opera esclusivamente sul decorso del termine, lasciando impregiudicata la facoltà di agire del contribuente.

Aspetti operativi e criticità ricorrenti nella gestione pratica

L'analisi dell'applicazione concreta della **sospensione fiscale agosto** evidenzia alcune criticità sistemiche che meritano particolare attenzione. La concentrazione degli adempimenti nel periodo immediatamente successivo al 20 agosto genera spesso congestionamenti nei canali di pagamento e negli uffici di assistenza fiscale.

Un esempio ricorrente riguarda la gestione degli avvisi bonari ricevuti prima della sospensione. Chi riceve una comunicazione di irregolarità il 28 luglio deve calcolare che i 30 giorni per il pagamento si interrompono il primo agosto e ricominciano il 5 settembre, portando la scadenza effettiva al 4 ottobre. Questo meccanismo, pur tutelando il contribuente, può generare incomprensioni quando non sia adeguatamente compreso.

La sovrapposizione delle diverse sospensioni crea inoltre scenari complessi per la pianificazione dell'attività professionale. Gli intermediari abilitati devono tenere conto simultaneamente della sospensione degli adempimenti, di quella delle comunicazioni dell'Agenzia e di quella dei termini processuali, ciascuna con proprie specificità temporali e sostanziali.

Le conseguenze si estendono anche al settore della riscossione coattiva, dove la mancanza di coordinamento tra i diversi regime di sospensione può generare situazioni di incertezza applicativa, specialmente quando si verificano sovrapposizioni tra termini ordinari e termini sospesi.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA